



Quesiti riguardanti le modalità di invio, compilazione e modifiche della modulistica

Quesito 78

Se esiste la nomina di Terzo Responsabile chi occorre indicare quando nella documentazione viene richiesto il nominativo del Responsabile dell'impianto?

Risposta 78

Nel caso di nomina del Terzo Responsabile ogni qualvolta viene richiesto il nominativo del responsabile occorre scrivere il nominativo del Terzo Responsabile

Quesito 76

Se un Responsabile d'impianto (utente) si rifiuta di firmare per presa visione la Dichiarazione della frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione (allegati 4, 5, 6 e 7 del Decreto Dirigenziale 61/EFR del 04/06/2015), stilata dal manutentore, come bisogna comportarsi? Occorre inviarla comunque al Soggetto Esecutore (Autorità Competente o Organismo Esterno da questa delegato)?

Risposta 76 (Aggiornata al 1/10/2015)

il modello "FREQUENZA ED ELENCO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE" deve essere firmato per presa visione dal Responsabile dell'impianto (utente). Se quest'ultimo si rifiuta di firmarlo è bene che il manutentore annoti la circostanza nello spazio dedicato alla firma dell'utente ed invii, comunque, il documento all'Autorità Competente.

Quesito 66

è possibile modificare il modulo "dichiarazione di frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione" mantenendo tutte le indicazioni contenute ma inserendole in un unico foglio?

Risposta 65 (Aggiornata al 1/10/2015)

Sì; è possibile modificare il modulo "dichiarazione di frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione" mantenendo tutte le indicazioni contenute ma inserendole in un unico foglio;

Quesito 64

Se non presente il Responsabile dell'impianto chi firma la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione e comunque tutti gli altri documenti in cui è prevista la firma del Responsabile dell'impianto per presa visione?

Risposta 64 (Aggiornata al 1/10/2015)

In generale, durante un intervento manutentivo, è bene che sia presente il responsabile dell'impianto o un suo delegato (con delega scritta).

Quesito 52



A chi devono essere inviate le Dichiarazioni di Avvenuta Manutenzione (DAM), le dichiarazioni della Frequenza e Elenco delle operazioni di controllo e Manutenzione (DFM) e i modelli di comunicazione della nomina/cessazione del Terzo Responsabile, fintanto che non viene istituita la procedura telematica?

Risposta 52 (aggiornata al 1/10/2015)

Fin tanto che non è attivata la procedura telematica di invio della documentazione prevista all'art. 12, commi 5 e 6 della LR 19/2015, tale documentazione, ivi comprese la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM), la Dichiarazione della Frequenza e l'Elenco delle operazioni di controllo e Manutenzione (DFM) e il modello di comunicazione della nomina/cessazione del Terzo Responsabile, deve essere effettuata in forma cartacea e inviata all'Autorità Competente o all'eventuale Organismo Esterno da quest'ultima delegato. La LR 19/2015 individua, all'art. 2, queste Autorità Competenti (i comuni con più di 40.000 abitanti e per il restante territorio le Province, e quindi: i comuni di Pesaro, Fano, Ancona, Senigallia, Jesi, Macerata, Civitanova Marche, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto e, per il restante territorio, la Provincia di Pesaro e Urbino, la Provincia di Ancona, la Provincia di Macerata, la Provincia di Fermo e la Provincia di Ascoli Piceno). Tali Enti, che possono delegare i loro compiti ad un Organismo Esterno, devono quindi definire e rendere note le forme e le modalità dell'invio della documentazione sopracitata (art. 18, comma 5 LR 19/2015). Nel sito web della Regione Marche dedicato agli impianti termici (<http://www.regione.marche.it/Energia/Impiantitermici.aspx>) è pubblicata una tabella con i recapiti delle Autorità Competenti e dei Soggetti Esecutori.

Quesito 40

Nel caso di centrali termiche di potenza elevata (300 – 400 kW), il proprietario è obbligato ad avere un "terzo responsabile" o può mantenere lui la figura di responsabile dell'impianto ed affidare la manutenzione al tecnico abilitato?

Risposta 40 (aggiornata al 1/10/2015)

Non vi è alcun obbligo di nomina di un Terzo Responsabile. In particolare il comma 1, art. 6 del DPR 74/2013 recita: "L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti." È ovvio quindi che, qualunque sia la potenzialità dell'impianto, se non si è proceduto alla nomina di un terzo Responsabile la responsabilità rimane in capo all'occupante dell'immobile o al proprietario o all'Amministratore così come indicato al punto 42 delle definizioni di cui all'allegato A al D.Lgs. 192/05 e come fedelmente riportato nel punto tt) delle definizioni di cui all'allegato 1 alla Legge Regionale 19/2015. Quest'ultimo è invece obbligato ad affidare la manutenzione dell'impianto termico ad un manutentore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 37/2008.

Quesito 38

In riferimento alle nuove disposizioni regionali riguardanti gli impianti termici, abbiamo iniziato a compilare la DAM (allegato 8) e la Dichiarazione di frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione (allegato 4), utilizzando i moduli che ci sono giunti via mail (in allegato come esempio). Dovendoli compilare in duplice copia è impensabile stamparne 2 copie per ogni cliente e farne compilare sempre 2 copie ai



tecniche al momento della manutenzione: si rischierebbe di portare via tempo utile all'intervento vero e proprio della nostra attività. La Regione Marche o chi per lei ha pensato di rifornirci di tali moduli o a dove acquistarli? Dobbiamo noi farli stampare dalla nostra tipografia con il tipo di carta che più riteniamo opportuna pur mantenendo l'intestazione della Regione?

Risposta 38 (aggiornata al 1/10/2015)

Fermo restando la risposta alla prima parte della domanda già data dalle associazioni di categoria che si prendono in carico di stampare gli allegati, per quanto riguarda la parte del quesito dove viene richiesto se è obbligatoria l'intestazione e/o il logo della Regione Marche la risposta è che l'intestazione della Regione non va messa (tale intestazione è infatti soltanto il frutto dell'impaginazione del documento). E' quindi possibile non scrivere in questo spazio alcunché o applicare una intestazione o un logo dell'associazione di categoria che ha stampato il modulo o dell'azienda stessa che lo emette. Nel sito della Regione Marche alla pagina web dedicata agli impianti termici (<http://www.regione.marche.it/Energia/Impiantitermici.aspx>) sono pubblicati tutti modelli (moduli) della Legge Regionale 19/2015 e del DDPF 61/EFR in formato RTF, Word e PDF senza nessuna intestazione.

Quesito 31

Nel caso in cui il responsabile dell'impianto è diverso dall'intestatario del metano, occorre fare la comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell'impianto termico? (esempio: sull'autocertificazione del bollino verde 2013-2014 il nome è diverso da quello del responsabile impianto alla manutenzione 2015).

Risposta 31 (aggiornata al 1/10/2015)

Il responsabile dell'impianto è individuato dal D.Lgs 192/05 che nelle definizioni riporta: "responsabile dell'impianto termico: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche".

La figura del Responsabile dell'impianto non è quindi necessariamente legata a quella dell'intestatario del contatore della fornitura di gas o con chi ha l'attestazione della bolletta di fornitura dell'energia; è quindi possibile cambiare il nominativo dell'intestazione della fornitura di gas senza cambiare il responsabile dell'impianto. In ogni caso, ogni qualvolta cambia il Responsabile dell'Impianto, qualsiasi sia la motivazione, occorre comunicare all'Autorità Competente o all'Organismo Esterno, il nuovo nominativo utilizzando il pertinente modello degli allegati 1, 2 o 3 del DDPF 61/EFR del 4 giugno 2015. E' ovvio che se nei vecchi rapporti di controllo (ex allegati F e G) la firma in calce è di una persona, mentre nel nuovo rapporto di controllo dell'efficienza energetica (REE) la firma è di un'altra persona, significa che è cambiato il Responsabile dell'impianto e va quindi comunicato come sopra riportato.

Quesito 30

La firma apposta sulla varia documentazione rilasciata dal manutentore può essere diversa dal responsabile impianto? Nel caso in cui in casa non è presente il responsabile impianto (caso molto frequente), ma si trovano figli, moglie, colf o badanti, chi deve firmare?

Risposta 30 (aggiornata al 1/10/2015)

Sia i modelli dei Rapporti di Controllo dell'Efficienza Energetica previsti dal DPR 74/2013 (approvati con DM 10/02/2104) che i vari modelli introdotti dalla Legge Regionale 19/2015 (DDPF 61/EFR del 04/06/2015)



prevedono la firma in calce del Responsabile dell'Impianto (almeno per presa visione); ciò implica che al momento della manutenzione è obbligatoria la presenza di quest'ultimo. D'altronde alcune operazioni previste nella fase di manutenzione dal DPR 74/2013 prevedono l'intervento decisivo di questa figura (vedere l'art. 8 del DPR 74/2013).

Analogamente con quanto previsto in fase di ispezione di impianti termici (art. 8, comma 10, lettera a) Legge Regionale 19/2015) si ritiene possibile, per il Responsabile dell'impianto, delegare una terza persona che assista alle operazioni di manutenzione. In questo caso la firma in calce dei documenti può essere di quest'ultima figura (scrivendo "per conto del Responsabile dell'Impianto il Sig." e poi la firma) che deve però possedere una delega scritta da allegare al libretto di impianto (è auspicabile che una copia di tale delega sia mantenuta dal manutentore stesso). In ogni caso è opportuno che l'impresa manutentrice invii copia del Rapporto di Controllo dell'Efficienza Energetica (REE) per raccomandata al responsabile dell'impianto nei seguenti casi:

- Qualora l'intervento sia eseguito in presenza di soli minori (da evitare)
- Qualora l'occupante abbia delegato un terzo ad assistere alle operazioni di manutenzione ma non in forma scritta (anche questo caso è da evitare)
- Ogni volta che si trovi in presenza di occupanti per i quali si dubiti circa la corretta capacità di interpretazione di quanto evidenziato nel Rapporto di Controllo dell'Efficienza Energetica.

Quesito 29

Sulla Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione, prima della firma in fondo, il nome del tecnico che ha effettuato il controllo è riferito alla manutenzione in atto o all'ultima manutenzione effettuata?

Risposta 29 (aggiornata al 1/10/2015)

La comunicazione può essere effettuata anche da un Tecnico, della stessa ditta, ma diverso da quello che ha effettuato la manutenzione in campo (manutenzione in atto e non quella precedente): in questo caso la "Firma leggibile del tecnico" è di colui che fa la dichiarazione ed elencato dopo l'oggetto (il sottoscritto), mentre il nome del Tecnico che ha effettuato il controllo sarà ovviamente diverso. Se invece la dichiarazione viene fatta dallo stesso tecnico che ha effettuato la manutenzione in tutti i campi sopraccitati vi sarà lo stesso nome e cognome.

Quesito 27

Sono un manutentore che lavora in Provincia di Ancona. A chi vanno intestati e consegnati i documenti, considerato che l'Agenzia per il Risparmio Energetico ci ha detto di far riferimento al Comune di Jesi, Ancona e Senigallia per i comuni con più di 40.000 abitanti, e per i restanti Comuni alla Provincia di Ancona? A questo punto abbiamo interpellato il Comune di Jesi il quale ci ha rimandato all'Agenzia per il Risparmio Energetico!

Risposta 27 (aggiornata al 1/10/2015)

Il comma 1, art. 2, Legge Regionale 19/2015, specifica che le Autorità Competenti per gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici sono i Comuni con più di 40.000 abitanti e per il resto del territorio le Province. In pratica quindi le Autorità Competenti per i controlli sono:

- Provincia di Pesaro: Comune di Pesaro, Comune di Fano e, per il restante territorio, la Provincia di Pesaro;



- Provincia di Ancona: Comune di Ancona, Comune di Jesi, Comune di Senigallia e, per il restante territorio, la Provincia di Ancona;
- Provincia di Macerata: Comune di Macerata, Comune di Civitanova Marche e, per il restante territorio, la Provincia di Macerata;
- Provincia di Fermo: Provincia di Fermo;
- Provincia di Ascoli Piceno: Comune di Ascoli Piceno, Comune di San Benedetto del Tronto e, per il restante territorio, la Provincia di Ascoli Piceno.

Il comma 3 dello stesso articolo prevede, poi, la possibilità per le Autorità Competenti di affidare il servizio di controllo ad Organismi Esterni (che devono avere le caratteristiche riportate nell'allegato C del DPR 74/2013). Nello specifico, tutte le Autorità Competenti della Provincia di Ancona sopra elencate avevano affidato i controlli ad un Organismo Esterno individuato nell'Agenzia per il Risparmio Energetico della Provincia di Ancona (ARE). E' ovvio, quindi, che per sapere se tale Organismo Esterno è ancora ufficialmente delegato ai controlli ispettivi degli impianti termici occorre rivolgersi direttamente alle Autorità Competenti secondo il territorio di riferimento.

Non appena comunicati dalle Autorità Competenti, nel sito della Regione Marche, alla pagina web dedicata agli impianti termici (<http://www.regione.marche.it/Energia/Impiantitermici.aspx>) verranno pubblicati tutti soggetti esecutori con i rispettivi recapiti.

Quesito 26

Gli allegati devono essere in duplice copia? Se sì, quali?

Risposta 26 (aggiornata al 1/10/2015)

Tutti gli allegati che deve compilare il manutentore, l'installatore, il terzo responsabile o il responsabile di condominio devono essere in triplice copia in quanto, un esemplare rimane all'utente, uno al manutentore/installatore ed uno va inviato all'Autorità Competente o all'eventuale Organismo Esterno. Solo nel caso non occorra inviare a quest'ultimo alcunché è possibile stampare gli allegati in duplice copia. Tipicamente, con riferimento al DDPF 16/EFR/2015, gli allegati n. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 devono essere stampati in tre copie, gli allegati n. 9, 10, 11 e 12 devono essere stampati in tre copie quando inviati all'Autorità Competente o all'eventuale Organismo Esterno ed in 2 copie quando ciò non occorre, gli allegati n. 1, 13, 16 e 17 in triplice copia se c'è la nomina di un terzo responsabile (una copia rimane a quest'ultima figura) o in duplice copia se ad inviarli è il responsabile dell'impianto.

Quesito 25

E' possibile stampare l'allegato 4 (pag. 8) in un'unica pagina rimpicciolendo un po' il carattere? E la parte che riguarda la pag. 9 deve avere per forza i due schemi o ne posso stampare solo uno cercando di farlo rientrare insieme alla pag. 8?

Risposta 25 (aggiornata al 1/10/2015)

La dichiarazione del tipo di manutenzione da effettuare e la relativa periodicità, di cui all'Allegato 4 al DDPF 61/EFR/2015, è strutturata in maniera da poter essere stampata su un unico foglio in modalità fronte/retro. E' tuttavia possibile ridurre i caratteri ed eliminare la parte del secondo foglio, relativa ad un eventuale secondo generatore, per poter concentrare tutte le informazioni previste nel modello in una sola facciata di un foglio (che in questo caso risulta idoneo per un solo generatore).



Quesito 24

Le DAM, e gli altri allegati, devono essere numerati?

Risposta 24 (aggiornata al 1/10/2015)

Non occorre numerare nessun tipo di allegato della L.R. 19/2015 o del DDPF 61/EFR/2015. Tuttavia non è neanche vietato e, quindi, se tale numerazione è utile al manutentore, è comunque possibile inserirla.

Quesito 23

Quando si fa la prima accensione di una caldaia, oltre all'allegato tipo 1 e all'allegato 16 (comunicazione sostituzione del generatore di calore) va anche compilata la DAM?

Risposta 23 (aggiornata al 1/10/2015)

In caso di nuova installazione/ristrutturazione di impianto termico o sostituzione di generatore di calore, all'atto di prima accensione occorre inviare all'Autorità Competente o all'Organismo Esterno da quest'ultimo eventualmente nominato la seguente documentazione:

- La nuova scheda identificativa dell'impianto a cura dell'installatore (prima pagina del libretto di impianto);
- La dichiarazione della periodicità e del tipo di manutenzione da effettuare a cura dell'installatore o del manutentore (Allegato 4 alla DDPF 61/EFR/2015);
- La dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM) a cura del manutentore (Allegato 8 alla DDPF 61/EFR/2015).

All'atto di prima accensione, pur essendo obbligatorio eseguire un controllo dell'efficienza energetica e quindi compilare il relativo Rapporto di Controllo, quest'ultimo non va inviato all'Autorità Competente o all'Organismo Esterno da questa eventualmente delegato, ma allegato al libretto di impianto (una copia rimane al manutentore). Non occorre compilare neanche la "Comunicazione sostituzione del generatore di calore"; quest'ultima, infatti, deve essere inviata all'Autorità Competente o all'Organismo Esterno solo in seguito ad un controllo ispettivo che ha rilevato il non rispetto del limite di rendimento di legge e, non riuscendo entro 15 giorni a ricondurlo a valori accettabili, occorre procedere alla sostituzione del generatore di calore (art. 8, commi 18, 19 e 20, L.R. 19/2015).

Quesito 20

Le prime accensioni eseguite tra il 1 gennaio e il 31 maggio 2015 possono essere regolarizzate (così come le manutenzioni) entro il 30 settembre?

Risposta 20 (aggiornata al 1/10/2015)

Se per "prime accensioni" si intende le procedure da osservare in caso di nuova installazione o ristrutturazione di un impianto termico (ivi compresa la sostituzione di un generatore di calore a fiamma) la risposta è No perché non c'è niente da regolarizzare. La L.R. 19/2015 è entrata pienamente in vigore il 15 maggio 2015 (15 giorni dopo la pubblicazione sul BUR); non essendo retroattiva, tutti gli impianti installati prima di questa data non possono seguire le procedure previste dalla Legge stessa in questi casi.

Quesito 19



Fintanto che non sono ancora chiari quali siano i soggetti esecutori, a chi devo inviare la modulistica compilata?

Risposta 19 (aggiornata al 1/10/2015)

Per sapere a chi inviare la modulistica compilata occorre rivolgersi alle Autorità Competenti elencate al quesito 18.

Quesito 18

A chi occorre inviare i vari documenti? Sarebbe auspicabile avere una lista dei soggetti esecutori, con recapiti telefonici e mail, per tutti i Comuni della Regione Marche!

Risposta 18 (aggiornata al 1/10/2015)

Come previsto dall'art. 2 della L.R. 19/2015, le Autorità Competenti ad effettuare i controlli ispettivi sugli impianti termici sono i Comuni con più di 40.000 abitanti e, per il resto del territorio, le Province. In particolare, le Autorità Competenti dell'intera Regione Marche, ognuno per il proprio territorio di competenza, sono: Provincia di Pesaro Urbino, Comune di Pesaro, Comune di Fano, Provincia di Ancona, Comune di Ancona, Comune di Jesi, Comune di Senigallia, Provincia di Macerata, Comune di Macerata, Comune di Civitanova Marche, Provincia di Fermo, Provincia di Ascoli Piceno, Comune di Ascoli Piceno e Comune di San Benedetto Del Tronto. Ognuno di questi enti può, però, delegare un Organismo Esterno avente le caratteristiche riportate all'allegato C al DPR 74/2013.

Non appena comunicati dalle Autorità Competenti, nel sito della Regione Marche, alla pagina web dedicata agli impianti termici (<http://www.regione.marche.it/Energia/Impiantitermici.aspx>) verranno pubblicati tutti soggetti esecutori con i rispettivi recapiti.

Quesito 15

Quando si esegue solo la manutenzione della caldaia, va compilato l'allegato tipo 1 o altro modello?

Risposta 15 (aggiornata al 1/10/2015)

Se si esegue una manutenzione ordinaria della caldaia occorre utilizzare il Rapporto di controllo dell'efficienza energetica (che può non essere compilato nella parte relativa al controllo della combustione se non effettuata), che per gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma coincide con il Rapporto Tipo 1. Attenzione però, in tale rapporto potrebbero non essere elencati tutti i controlli manutentivi effettuati; in questo caso occorre integrare il Rapporto con un altro documento dove sono riportati anche gli altri controlli effettuati. Per esempio, per gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma alimentati a combustibile gassoso, sarebbe opportuno utilizzare i modelli di cui alle norme UNI 10436 e 10435 (vecchi allegati G e F) o norma UNI 8364-3 in aggiunta al Rapporto di controllo dell'efficienza energetica.

Quesito 5

Si chiede la possibilità di avere la varia modulistica in formato word in modo da poter inserire i dati relativi al nostro Centro Assistenza, o la possibilità di copiarlo autonomamente in word (andando però a perdere impaginazione e logo della regione Marche).

Risposta 5 (aggiornata al 1/10/2015)



I moduli approvati con DDPF 61/EFR del 4/6/2015 in formato PDF, Word e RTF sono disponibili nel sito della Regione Marche alla pagina web: <http://www.regione.marche.it/Energia/Impiantitermici.aspx>

Quesito 4

All'interno del modello "Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione", per data ultima manutenzione si intende quella relativa all'autocertificazione o nel caso in cui l'utente abbia fatto manutenzione tutti gli anni (per esempio negli anni 2013, 2014, 2015), la data ultima manutenzione è da intendersi quella del .../.../2015?

Risposta 4 (aggiornata al 1/10/2015)

Nel Modello di Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM), per data dell'ultima manutenzione si intende la data dell'ultima manutenzione ordinaria programmata effettuata, indipendentemente dal fatto se è stato fatto il controllo dell'efficienza energetica o meno, o se si trattava di autocertificazione o meno.
